

**Regolamento per la tutela
del patrimonio culturale e delle attività
del Centro Storico e del territorio comunale
(Zone 1/1Bis/2/2 Bis/3)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 28/09/2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/02/2024
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del

Sommario

TITOLO I	4
Suddivisione del territorio del Comune di Siena per la tutela delle aree di particolare interesse	4
Art. 1 – Ambito e obiettivi del regolamento	4
Art. 2 – Suddivisione del Centro Storico.....	4
Art. 3 – Zona 1	4
Art. 4 – Zona I bis.....	7
Art. 5 – Zona 2	7
Art. 6 – Zona 2 bis.....	8
Art. 7 – Zona 3	9
TITOLO II	9
Valorizzazione dei locali sfitti	9
Art. 8 – Avvio nuove attività per la valorizzazione dei locali sfitti	9
TITOLO III	10
Disposizioni per il mantenimento del decoro e altri comportamenti che incidono sul decoro e la sicurezza	10
Art. 9 – Rispetto del Piano del Colore	10
Art. 10 – Mantenimento del decoro.....	10
Art. 11 – Ulteriori limitazioni per la tutela di aree di particolare sensibilità del Centro Storico	11
TITOLO IV	12
Concessione di benefici a nuove attività che si insediano nel centro storico	12
Articolo 12 – Finalità	12
Articolo 13 – Beneficiari	12
Articolo 14 – Requisiti per l’ammissibilità	12
Articolo 15 – Iniziative ammissibili e settori di intervento	13
Articolo 16 – Obblighi del beneficiario	14
Articolo 17 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore	14
Articolo 18 – Agevolazioni concedibili	14
Articolo 19 – Incentivi economici una tantum	15
Articolo 20 – Incentivazione per la riconsegna delle licenze “ex cartolinai”	15
Articolo 21 – Cumulabilità con altre agevolazioni.....	16
Articolo 22 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni	16
Articolo 23 – Revoche	16
Articolo 24 – Norma finanziaria	17
TITOLO V	17
Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici	17
Articolo 25 – Valorizzazione attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici.....	17
Articolo 26 – Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici	17
Articolo 27 – Attività storiche di eccellenza	17
Articolo 28 – Normativa regionale	18

Articolo 29 – Procedura per l’iscrizione negli albi	18
Articolo 30 – Attività per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche.....	18
TITOLO VI	19
Sanzioni, provvedimenti e disposizioni finali	19
Art. 31 – Sanzioni.....	19
Art. 32 – Clausola generale di coordinamento.....	19
Art. 33 – Norma finale	20
Art. 34 – Entrata in vigore	20

TITOLO I

Suddivisione del territorio del Comune di Siena per la tutela delle aree di particolare interesse

Art. 1 – Ambito e obiettivi del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in conformità al Decreto legislativo del 22/01/2004 - N. 42, al Decreto legislativo del 26/03/2010 - N. 59, al Decreto Legge del 06/12/2011 - N. 201, alla Legge regionale Toscana del 23/11/2018 - N. 62 e contiene disposizioni per la salvaguardia e la promozione delle aree di particolare interesse del Centro Storico patrimonio Unesco. Il testo dispone limitazioni e propone incentivi per favorire l'insediamento e l'esercizio delle attività economiche operanti in sede fissa e su suolo pubblico con l'obiettivo di promuovere gli elementi caratterizzanti e identitari della Comunità. E' parimenti obiettivo strategico la generale valorizzazione del Centro Storico Unesco attraverso un miglior presidio del territorio e una più uniforme e diffusa localizzazione degli esercizi commerciali e artigianali.
2. Il presente regolamento fa salve le specifiche discipline relative al Centro Storico Unesco, alle norme urbanistiche e a quelle del Regolamento di Polizia Municipale che sono talvolta richiamate per meglio comprendere le finalità e i contenuti.
3. Il presente regolamento contiene:
 - a. la suddivisione del territorio per la tutela delle aree di particolare interesse;
 - b. le iniziative per la valorizzazione dei locali sfitti;
 - c. le disposizioni da osservare per il decoro;
 - d. le modalità per la concessione di benefici per le nuove attività;
 - e. la disciplina per le botteghe storiche;
 - f. le sanzioni.

Art. 2 – Suddivisione del Centro Storico

1. Il territorio del Comune di Siena, ai fini della programmazione degli interventi previsti dal presente regolamento, viene suddiviso nelle seguenti Zone: Zona 1 (nucleo del centro storico) - Zona 1 bis (comprendente via di Pantaneto, via di San Pietro, via dei Rossi - dal civico 57 al 127 e dal civico 50 al 108 e via Camollia) - Zona 2 (restante territorio intra moenia, eccetto Piazza Caduti Forze dell'Ordine, Viale della Vecchia e piazza della Libertà) – Zona 2Bis (comprendente Piazza caduti Forze Dell'Ordine, Viale della Vecchia e Piazza Della Libertà) - Zona 3 (territorio comunale extra moenia) come da Stradario allegato al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Zona 1

1. Nella Zona n. 1:
 - a. è incompatibile l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 48 e 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62;
 - b. è incompatibile, altresì, con le esigenze di tutela, il trasferimento nella Zona 1 di tutte quelle attività la cui apertura è vietata nella stessa Zona 1, nonché di tutte le attività di somministrazione e commercio alimentare che hanno sede nella Zona 1 bis, 2, 2 bis e 3;
 - c. è incompatibile con le esigenze di tutela, l'avvio di attività commerciali e/o artigianali di preparazione e/o vendita in forma esclusiva o prevalente di tutti quegli alimenti idonei ad essere immediatamente consumati quali: a titolo esemplificativo, yougurterie, pizzerie al taglio, gelaterie, creperie, friggitorie, paninoteche, piadinerie, kebabberie e sushi shop; nonché le attività di panificazione insistenti su immobili notificati dalla Soprintendenza;
 - d. è incompatibile con le esigenze di tutela, l'apertura di attività commerciali del settore alimentare, sia esercitate in forma esclusiva che congiunte ad altre attività, con superficie di vendita inferiore a mq 40 ad eccezione di attività che vendano:

- i. prodotti di filiera corta del territorio toscano;
- ii. prodotti di alta qualità dell'eccellenza e tradizione italiana con certificazione di alta qualità biologica, DOP, IGP, STG, IGT, DOC e DOCG del settore agroalimentare;
- così come dichiarato in apposita relazione da allegare obbligatoriamente all'avvio dell'attività. In caso di trasferimento dell'attività in un fondo inferiore a 40 metri e/o cessione dell'attività, tale dichiarazione, attestante la vendita dei soli prodotti sopra autorizzati, deve nuovamente essere ripresentata dal soggetto titolare/subentrante.
- e. le attività commerciali del settore alimentare, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono trasferirsi in fondi con superficie di vendita almeno pari a quella già dichiarata/autorizzata, ancorché inferiore a mq. 40. Nel caso in cui l'attività di commercio alimentare sia svolta congiuntamente ad altra attività, non può essere trasferita se risulta essere attività secondaria.
- f. sarà possibile la vendita accessoria dei prodotti di cui al punto c) per le attività del settore alimentare avviate dopo l'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale n. 109/2020 e che verranno avviate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento se gli stessi non verranno pubblicizzati in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) e nella percentuale massima del 10% della superficie complessiva del banco di vendita. Tale limite si applica alle attività di somministrazione, nonché alle attività di cui al punto o), esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, al verificarsi di trasferimenti ovvero variazioni nella disposizione degli arredi;
- g. è incompatibile con le esigenze di tutela, l'apertura di attività di vendita al dettaglio effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art. 74 c. 3 della L.R. 62/2018. E' altresì vietato il trasferimento e l'ampliamento delle attività esistenti;
- h. le attività commerciali/artigianali di cui al punto c) esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non possono cambiare il prodotto venduto, con altri ricompresi al punto c), né aggiungerne ulteriori tra quelli elencati al medesimo punto;
- i. è incompatibile con le esigenze di tutela, l'apertura di attività di money change, phone center, lavanderie a gettone, internet point e money transfer, esercitate in maniera esclusiva o prevalente. E' altresì vietato il trasferimento all'interno della Zona 1 e della Zona 1 bis, nonché l'ampliamento delle attività esistenti;
- j. è incompatibile con le esigenze di tutela il commercio di:
- i. combustibili solidi e liquidi, materiali di rottamazione e recupero, materiali pornografici ed esercizi per la vendita all'ingrosso se per la natura del bene venduto comporta rilevante carico urbanistico;
- ii. prodotti per l'edilizia, pavimenti e rivestimenti, marmi, legnami, articoli idro-termo-sanitari, accessori da bagno, articoli da vetreria, prefabbricati, piscine, stufe e camini, articoli di nautica (imbarcazioni e motori marini compresi), roulotte e campers, meccanica strumentale, macchinari e attrezzature (auto, moto, cicli e relativi ricambi e accessori, macchine attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, per il commercio, per l'industria e l'artigianato, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia) a meno che non sia effettuato nelle forme di esercizi di vicinato con magazzino sito all'esterno delle Zone 1, 1bis, 2 e 2 bis;
- iii. fatto salvo quanto disposto agli art. 15, lett. i, e 20, souvenir (quali, a titolo esemplificativo, bandiere, fazzoletti od altri gadgets di contrade, magliette od altri gadgets con stemmi delle squadre di calcio, magliette e biancheria per la casa - presine, grembiuli, canovacci — od altri gadgets con scritto Siena o riferimento a Siena, magneti, cartoline, oggettistica varia raffigurante monumenti cittadini). Non sono considerati souvenir gli oggetti sopra elencati qualora costituiscano la produzione artistica di aziende aventi sede produttiva entro il confine nazionale;
- iv. oggettistica raffigurante monumenti di altre città;
- v. si rimanda all'art. 11 del regolamento per le ulteriori limitazioni relative alla tutela di aree di particolare sensibilità del Centro Storico;
- k. è riconosciuta ai titolari la facoltà di trasformare gli esistenti esercizi di trattenimento e svago autorizzati ai sensi dell'art. 68 del TULPS, presenti in tale zona, in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 48 della citata L.R.;

l. è incompatibile con le esigenze di tutela l'apertura di esercizi di trattenimento e svago, di sale da ballo, di discoteche e di sale da gioco (video-game, bowling) autorizzabili ai sensi degli artt. 68, 86 e 88 del TULPS, nonché il trasferimento da altra zona. E' altresì incompatibile l'ampliamento della superficie di tali esercizi, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene, ferma restando la capienza prevista dal precedente titolo abilitativo, nonché l'offerta di gioco già autorizzata nel locale;

m. la tutela in materia di commercio sulle aree pubbliche è disciplinata nel relativo Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

n. si richiamano altresì come incompatibili con le esigenze di tutela le seguenti attività artigianali: officine meccaniche di riparazione auto e moto, officine di carrozzeria, officine di elettrauto, gommista e attività similari;

o. è consentita l'attività di consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio di somministrazione assistita, e fatti salvi i divieti di cui ai punti c), d), e) unicamente nei casi previsti dalle leggi nazionali e regionali, attualmente:

i. esercizi di vicinato di cui all'art 15 della L.R. 62/2018;

ii. imprese di panificazione di cui all'art. 4 della L. 248/2006;

iii. imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;

iv. imprese artigiane di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. 53/2008;

p. il consumo immediato sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari che sono in vendita presso l'attività e che vengono consumati immediatamente utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, vale a dire attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli ma anche tavoli e sedie, purché la seduta ed il piano di appoggio non siano abbinabili per altezza, con esclusione di ogni operazione di "assistenza" da parte dell'esercente ai clienti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria;

q. l'effettuazione del consumo sul posto deve soddisfare i seguenti requisiti:

i. l'attività deve essere esercitata in unità immobiliari con idonea destinazione d'uso e che hanno, come requisito specifico, la presenza di un locale destinato a servizio igienico, con caratteristiche di visitabilità condizionata, ad uso esclusivo dei clienti (presenza di almeno 1 lavabo ed 1 WC) distinto da quelli previsti da altra normativa. Il servizio igienico non è richiesto se gli arredi non comprendono sedute;

ii. la parte della superficie occupata dagli arredi/attrezzature, compreso lo spazio funzionale esistente tra gli stessi, per il consumo immediato sul posto, non deve essere superiore al 40% della superficie di vendita, per gli esercizi di cui alla lett. i. del punto o) o dell'area di produzione destinata alla vendita o del locale destinato alla vendita se separato dalla produzione, per le attività di cui alle lettere ii., iii. e iv. del punto o);

r. Gli esercenti l'attività di consumo sul posto devono attenersi alle prescrizioni seguenti. Non è consentito:

i. negli esercizi di vicinato, successivamente alla richiesta di acquisto, compiere operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari, fatta eccezione per il semplice riscaldamento/assemblaggio/sporzionamento;

ii. vendere bevande per il consumo sul posto non in confezione sigillata, essendo vietata la mescita al momento della vendita in qualunque modalità ed in qualunque contenitore;

iii. effettuare qualsiasi forma di servizio assistito da parte dell'esercente, il quale si deve limitare a consegnare i prodotti al banco senza portare al tavolo ciò che è stato acquistato od il conto;

iv. effettuare il servizio al tavolo di apparecchiatura/sparecchiatura, con personale;

v. raccogliere ordinativi di acquisto nell'area dove sono collocati gli arredi destinati al consumo sul posto;

vi. stabilire prezzi diversi a seconda che il prodotto venga o meno consumato sul posto;

vii. vendere in qualsiasi altra forma che non sia a peso;

viii. fornire al cliente piatti, cannucce, posate monouso di plastica come indicato dalla direttiva europea 2019/904, nonché bicchieri di plastica;

s. Il consumo sul posto esercitato in difformità alle prescrizioni di svolgimento di cui alle lettere i., ii, iii, iv, v, del punto r), si configura come attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in assenza del relativo titolo abilitativo, e come tale, è passibile delle sanzioni previste dall'art. 114 della L.R. 62/2018;

t. Il consumo sul posto svolto da parte degli esercizi di cui alla lettera i. del punto o), in carenza dei requisiti strutturali di

cui al punto q) è passibile delle sanzioni previste dall'art. 113 comma 3 della citata legge regionale in relazione all'art. 15 comma 3 della suddetta legge. Ai sensi dell'art. 113 c. 4 della LR 62/2018, è disposta la sospensione immediata dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti strutturali previsti;

u. Il consumo sul posto svolto da parte degli esercizi di cui alle lettere ii., iii, e iv. del punto o), in carenza dei requisiti strutturali, di cui al punto q), è sanzionato, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 bis del T.U.E.L. e dall'art. 16 c. 2 della legge 689 del 1981 per le violazioni ai regolamenti comunali;

v. è incompatibile con le esigenze di tutela, l'avvio di medie e grandi strutture di vendita del settore merceologico alimentare e di commercio al dettaglio non specializzato classificato con il codice 47.11 della classificazione ATECO 2025. E' altresì incompatibile il trasferimento nella Zona 1, dalla Zona 1 bis, dalla Zona 2 e dalla Zona 3, di medie e grandi strutture di vendita del settore merceologico alimentare e di commercio al dettaglio non specializzato classificato con il codice 47.11 della classificazione ATECO 2025 già avviate.

w. è incompatibile con le esigenze di tutela, l'avvio di nuove attività di vendita di copertine e pellicole per telefoni cellulari se non accompagnata dai seguenti requisiti strutturali, intesi anche singolarmente:

- i. servizi di attivazione e gestione linee telefoniche (codice 61.20 della classificazione ATECO 2025);
- ii. servizi di riparazione di cellulari e apparecchi (codici 95.10.21 e 95.10.29 della classificazione ATECO 2025);
- iii. vendita cellulari, anche ricondizionati, e apparecchiature elettroniche in genere (codice 47.40.20 della classificazione ATECO 2025);

Art. 4 – Zona 1 bis

1. Nell'ambito delle strade del centro storico viene individuato uno specifico sottogruppo denominato zona 1 bis che ricomprende: Via di Pantaneto, Via di San Pietro, Via dei Rossi (dal civico 57 al 127 e dal civico 50 al 108) e Via Camollia.
2. Tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento per la Zona 1, incluso quanto disposto per il "consumo sul posto", si applicano alla Zona 1 bis.
3. E' incompatibile il trasferimento nella Zona 1 bis, dalla Zona 2, 2 bis e dalla Zona 3, di tutte quelle attività la cui apertura è vietata in Zona 1 bis, nonché di tutte le attività di somministrazione e commercio alimentare che hanno sede nella Zona 2, 2 bis e 3.

Art. 5 – Zona 2

1. Nella zona 2:

a. è incompatibile l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 48 e 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, ad eccezione di quanto previsto al titolo II.

b. è incompatibile con le esigenze di tutela, l'apertura di attività commerciali del settore alimentare, sia esercitate in forma esclusiva che congiunte ad altre attività, con superficie di vendita inferiore a mq 40 ad eccezione di attività che vendano:

- i. prodotti di filiera corta del territorio toscano;
- ii. prodotti di alta qualità dell'eccellenza e tradizione italiana con certificazione biologica, DOP, IGP, STG, IGT, DOC e DOCG del settore agroalimentare;

così come dichiarato in apposita relazione da allegare obbligatoriamente all'avvio dell'attività. In caso di trasferimento dell'attività in un fondo inferiore a 40 metri e/o cessione dell'attività, tale dichiarazione, attestante la vendita dei soli prodotti sopra autorizzati, deve nuovamente essere ripresentata dal soggetto titolare/subentrante.

Le attività commerciali del settore alimentare, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono trasferirsi in fondi con superficie di vendita almeno pari a quella già dichiarata/autorizzata, ancorché inferiore a mq. 40. Nel caso in cui l'attività di commercio alimentare sia svolta congiuntamente ad altra attività, non può essere trasferita se risulta essere attività secondaria;

c. è incompatibile il trasferimento nella Zona 2, dalla Zona 2 bis e 3, di tutte quelle attività la cui apertura è vietata in Zona 2, nonché di tutte le attività di somministrazione e commercio alimentare che hanno sede in Zona 2 bis e 3;

d. alla Zona 2 si applicano le disposizioni previste per la Zona 1 relative al "consumo sul posto";

e. è riconosciuta ai titolari la facoltà di trasformare gli esistenti esercizi di trattenimento e svago autorizzati ai sensi dell'art. 68 del TULPS, presenti in tale zona, in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 48 della citata L.R;

f. è incompatibile con le esigenze di tutela l'apertura di esercizi di trattenimento e svago, di sale da ballo, di discoteche e di sale da gioco (video-game, bowling) autorizzabili ai sensi degli artt. 68, 86 e 88 del TULPS, nonché il trasferimento da altra zona. E' altresì incompatibile l'ampliamento della superficie di tali esercizi, a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene, ferma restando la capienza prevista dal precedente titolo abilitativo, nonché l'offerta di gioco già autorizzata nel locale;

g. è incompatibile con le esigenze di tutela il commercio di:

i. combustibili solidi e liquidi, materiali di rottamazione e recupero e materiali pornografici;

ii. prodotti per l'edilizia, pavimenti e rivestimenti, marmi, legnami, articoli idro-termo-sanitari, accessori da bagno, articoli da vetreria, prefabbricati, piscine, stufe e camini, articoli di nautica (imbarcazioni e motori marini compresi), roulotte e campers, a meno che non sia effettuato nelle forme di "commercio di vicinato" con magazzino sito all'esterno delle Zone 1, 1 bis, 2 e 2bis;

h. è incompatibile con le esigenze di tutela, l'avvio di medie e grandi strutture di vendita del settore merceologico alimentare e di commercio al dettaglio non specializzato classificato con il codice 47.11 della classificazione ATECO 2025. E' altresì incompatibile il trasferimento nella Zona 2 dalla Zona 3, di medie e grandi strutture di vendita del settore merceologico alimentare e di commercio al dettaglio non specializzato classificato con il codice 47.11 della classificazione ATECO 2025 già avviate.

i. è incompatibile con le esigenze di tutela, l'avvio di nuove attività di vendita di copertine e pellicole per telefoni cellulari se non accompagnata dai seguenti requisiti strutturali, intesi anche singolarmente:

i. servizi di attivazione e gestione linee telefoniche (codice 61.20 della classificazione ATECO 2025);

ii. servizi di riparazione di cellulari e apparecchi (codici 95.10.21 e 95.10.29 della classificazione ATECO 2025);

iii. vendita cellulari, anche ricondizionati, e apparecchiature elettroniche in genere (codice 47.40.20 della classificazione ATECO 2025).

Art. 6 – Zona 2 bis

1. Nell'ambito delle strade del centro storico viene individuato uno specifico sottogruppo denominato zona 2 bis che ricomprende: Piazza Caduti Forze dell'Ordine, Viale della Vecchia e Piazza della Libertà. Nella zona 2 bis:

a. È incompatibile l'apertura di qualsiasi attività produttiva in sede fissa ad eccezione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 47 del Codice del Commercio, e dell'attività di commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Commercio nonché esercizi di trattenimento e svago autorizzati ai sensi dell'art. 68 del TULPS.

b.l'attività di "consumo sul posto", effettuata con l'esclusione di ogni operazione di assistenza, deve essere esercitata in unità immobiliari con idonea destinazione d'uso e che hanno, come requisito specifico, la presenza di un locale destinato a servizio igienico, con caratteristiche di visitabilità condizionata, ad uso esclusivo dei clienti (presenza di almeno 1 lavabo ed 1 WC) distinto da quelli previsti da altra normativa. Il servizio igienico non è richiesto se gli arredi non comprendono sedute. Non è consentito fornire al cliente piatti, cannucce, posate monouso di plastica come indicato dalla direttiva europea 2019/904, nonché bicchieri di plastica.

c. Le attività aperte in Zona 2Bis non possono essere trasferite nelle altre Zone della città.

Art. 7 – Zona 3

1. Per la Zona 3 - che ricomprende tutte le strade, e ogni altro toponimo stradale del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili), comunque denominato, insistente esternamente alla cinta muraria del Comune di Siena e non compreso nelle Zone: 1, 1 bis, 2 e 2bis — il presente regolamento (finalizzato alla tutela del sito UNESCO) non configura incompatibilità.
2. Alla Zona 3 non si applicano i benefici previsti al Titolo II e successivi.
3. L'attività di "consumo sul posto", effettuata con l'esclusione di ogni operazione di assistenza, deve essere esercitata in unità immobiliari con idonea destinazione d'uso e che hanno, come requisito specifico, la presenza di un locale destinato a servizio igienico, con caratteristiche di visitabilità condizionata, ad uso esclusivo dei clienti (presenza di almeno 1 lavabo ed 1 WC) distinto da quelli previsti da altra normativa. Il servizio igienico non è richiesto se gli arredi non comprendono sedute. Non è consentito fornire al cliente piatti, cannucce, posate monouso di plastica come indicato dalla direttiva europea 2019/904, nonché bicchieri di plastica.

PARTE NUOVA REGOLAMENTO

TITOLO II

Valorizzazione dei locali sfitti

Art. 8 – Avvio nuove attività per la valorizzazione dei locali sfitti

1. L'Amministrazione ha facoltà di permettere l'avvio di nuove attività di somministrazione alimenti nella zona 2 in presenza delle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Oltre ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, è condizione inderogabile per l'avvio di nuove attività per la somministrazione di alimenti che:
 - a. le stesse si insedino in locali che abbiano destinazione urbanistica commerciale e risultino sfitti da oltre dodici mesi;
 - b. il proprietario del fondo sottoscriva un contratto di locazione commerciale, ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, con una durata minima di 6 anni e rinnovo automatico di ulteriori 6 anni.
3. L'avvio di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande è possibile a seguito della presentazione di un progetto tecnico economico asseverato, il quale valorizzi i prodotti agroalimentari italiani e sia espressione della tradizione e dell'eccellenza della ristorazione italiana.

Costituisce titolo preferenziale da parte della ditta individuale o della società nonché del titolare dell'attività l'iscrizione in guide e/o il possesso di certificazioni nazionali e internazionali del settore che attestino una particolare professionalità nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

4. L'attività di somministrazione alimenti e bevande aperta a seguito della procedura di cui al presente articolo, può essere oggetto di trasferimento e/o subingresso solo nella zona 2 dopo tre anni dall'effettivo avvio dell'attività ed esclusivamente alle medesime condizioni per le quali il titolo è stato rilasciato.
5. I titolari delle attività avviate a seguito della procedura del presente articolo non beneficiano delle agevolazioni di cui al Titolo IV.

TITOLO III

Disposizioni per il mantenimento del decoro e altri comportamenti che incidono sul decoro e la sicurezza

Art. 9 – Rispetto del Piano del Colore

1. Tutte le attività operanti nel territorio del Comune di Siena sono tenute al pedissequo rispetto del Piano del colore, quale norma tecnica di attuazione del Regolamento edilizio. Il Piano del colore dispone in particolare in merito a:
- a. Tende
 - b. Insegne
 - c. Vetrine
 - d. Bacheche
 - e. Infissi
 - f. Arredi

Art. 10 – Mantenimento del decoro

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:
- a. pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
 - b. per i locali sfitti:
 - i. oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;
 - ii. divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo, ad eccezione di manifesti, locandine e materiale grafico di iniziative patrocinate del comune di Siena;
 - iii. rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
 - c. mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse.
2. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.

3. L'Amministrazione ha facoltà di invitare i proprietari dei fondi sfitti a iniziative poste in essere dall'Amministrazione comunale per:

- a. promuovere l'immagine coordinata della Città;
- b. migliorare la percezione del decoro e della sicurezza cittadina;
- c. attuare iniziative finalizzate alla generale valorizzazione delle attività economiche del Centro Storico.

Art. 11 – Ulteriori limitazioni per la tutela di aree di particolare sensibilità del Centro Storico

1. Nelle Vie di Camollia, Montanini, Pianigiani, Banchi di Sopra, Banchi di Sotto, Città, Pellegrini, in Piazza San Giovanni e nel Campo, nei locali direttamente prospicienti la pubblica via, sono ammesse solo le seguenti attività:

- a. commercio al dettaglio del settore di alta moda e/o abbigliamento firmato e/o del *made in Italy*;
- b. librerie;
- c. farmacie, nell'ambito della normativa di riferimento;
- d. gallerie d'arte e antiquari;
- e. arredamento e design;
- f. banche e assicurazioni;
- g. commercio di oggetti preziosi e orologi;
- h. commercio di oggetti d'arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia;
- i. commercio al dettaglio di fiori e piante;
- j. artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti;
- k. prodotti alimentari di cui all'art. 3, c.1 lett. d punti i. e ii;
- l. erboristerie;
- m. complementi di arredo e articoli da regalo con possibilità di vendita abbinata di prodotti alimentari, esclusivamente confezionati, non vendibili separatamente;
- n. cartolerie/cartolibrerie, articoli per disegno, grafica, belle arti;
- o. giocattoli di marchi a diffusione nazionale e internazionale, certificati CE, e giochi d'epoca;
- p. tessuti, filati, passamanerie;
- q. profumerie;
- r. abbigliamento e articoli sportivi;
- s. parafarmacie;
- t. *store* monomarca del settore informatico e dell'*hi-tech*.

2. Nelle vie e piazze di cui al precedente comma 1:

- a. è vietato il trasferimento da tutte le altre vie, anche della stessa zona 1, che vendano beni diversi rispetto a quelli ammessi al medesimo comma 1;
- b. in caso di cessazione di una attività esistente diversa da quelle ammesse al medesimo comma, negli stessi locali è consentito l'insediamento solo di una delle attività che vendano beni elencati al comma 1.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 48 e 54 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, non sono interessate dalle limitazioni del presente articolo e sono soggette esclusivamente ai contingentamenti e

alle prescrizioni già previste dal Regolamento per le stesse.

TITOLO IV

Concessione di benefici a nuove attività che si insediano nel centro storico

Articolo 12 – Finalità

1. Il Comune di Siena, al fine di incentivare l'apertura di nuove attività, la locazione di locali sfitti e la rivitalizzazione del Centro Storico cittadino, ai sensi degli artt. 110 e 111 della Legge regionale Toscana del 23/11/2018 - N. 62, disciplina la concessione di agevolazioni tributarie a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale nel centro storico del Comune di Siena, definito come l'area urbanisticamente perimetrata e classificata come "tessuto del centro storico CS nel regolamento urbanistico del comune di Siena" approvato con delibera C.C. n. 2 del 24 Gennaio 2011 e dal Piano Operativo approvato con deliberazione CC 216 del 25.11.2021.

Articolo 13 – Beneficiari

1. Sono sostenute con le agevolazioni tributarie previste dal presente titolo le imprese e/o le unità locali di nuova costituzione, intese come quelle che risultano avviate da non più di tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento o successivamente all'entrata in vigore dello stesso. Le stesse debbono avere la sede operativa nel perimetro del centro storico del Comune di Siena classificato come indicato all'art.12.

2. Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche:

- a. SS – società semplice
- b. SNC – società in nome collettivo;
- c. SAS – società in accomandita semplice;
- d. SRL – società a responsabilità limitata;
- e. SRLS - società a responsabilità limitata semplificata
- f. SPA – società per azioni;
- g. SAPA- società in accomandita per azioni;
- h. Società Cooperativa;
- i. SCU – società di capitali unipersonali
- j. SE – Società europea
- k. ONLUS e associazioni di volontariato;
- l. Singoli imprenditori e artigiani;

3. Sono inoltre destinatari dei benefici di cui al presente Titolo IV gli studi medici di medicina generale (MMG: medici e pediatri).

Articolo 14 – Requisiti per l'ammissibilità

1. Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali site nel Centro Storico come individuate agli articoli 12 e 13, con le modalità indicate nei bandi appositamente indetti

dall'Amministrazione.

Essi devono:

- a. essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 13, co.3.
- b. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c. non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- d. coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Siena e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali;
- e. i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 15 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività nei seguenti settori:
 - a. Artigianato, con esclusione delle attività individuate all'art. 3, c. 1 let. c) del presente Regolamento e ivi richiamate come incompatibili con le esigenze di tutela del Centro storico (produzione di pizza al taglio, yougurtherie, gelaterie, creperie, friggitorie, paninoteche, piadinerie e kebabberie nonché attività di panificazione insistenti su immobili notificati alla Soprintendenza, officine meccaniche di riparazione auto e moto, officine di carrozzeria, officine di elettrauto, gommista e attività similari);
 - b. Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, della mobilità sostenibile e dell'ambiente, anche finalizzati a organizzare esperienze personalizzate, come tour in luoghi meno conosciuti, servizi di personal shopper.
 - c. Fornitura di servizi di assistenza domiciliare;
 - d. Fornitura di servizi e prodotti del settore tecnologico e digitale, quali: marketing, big data, stampa 3D, riprese aeree con droni, intelligenza artificiale, e-commerce, ecc.;
 - e. Fornitura di servizi e prodotti rivolti ai bambini;
 - f. Commercio al dettaglio di prodotti di filiera corta del territorio toscano e/o prodotti di alta qualità dell'eccellenza e tradizione italiana con certificazione di alta qualità biologica, DOP, IGP, STG, IGT, DOC e DOCG del settore agroalimentare;
 - g. commercio al dettaglio del settore di alta moda e/o abbigliamento firmato e/o *made in Italy*;
 - h. librerie;
 - i. fino al 31.12.2030, commercio di souvenir, esclusivamente nel caso l'apertura segua la riconsegna al Comune da parte del titolare del titolo abilitativo per il commercio in posteggi fuori mercato collocati nel Campo e in Piazza Duomo ("cartolinali").
 - j. gli studi medici di medicina generale (MMG: medici e pediatri).

Articolo 16 – Obblighi del beneficiario

1. Tutti i requisiti di cui all'articolo 13 e 14 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.
2. Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui all'articolo 12 del presente regolamento, con divieto di cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 5 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.
3. Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno della zona classificata come "tessuto del centro storico CS nel regolamento urbanistico del comune di Siena" approvato con delibera CC n. 2 del 24 Gennaio 2011 di cui all'articolo 12 o che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.
4. Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni previste nell'intero Regolamento non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali.

Articolo 17 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore

1. Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali

Articolo 18 – Agevolazioni concedibili

1. Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai primi cinque anni di esercizio della stessa:
 - a. esenzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI);
 - b. esenzione dall'Imposta Comunale sulla pubblicità e dal Diritto sulle Pubbliche Affissioni per trenta (30) giorni all'anno;
2. Il Comune si impegna, attraverso società partecipate la cui mission è identificata nell'accompagnamento alla crescita e allo sviluppo della economia del territorio di competenza attraverso i propri strumenti operativi, a sostenere le attività economiche del Centro Storico con contributi in conto abbattimento interesse sulle condizioni applicate ai finanziamenti, sia per esigenze di liquidità sia in presenza di investimenti per ristrutturazione dei locali, ovvero:
 - i. opere murarie;
 - ii. interventi relativi a insegne, decori, arredi, vetrine, attrezzature, macchinari, ecc., compresa la strumentazione informatica e il relativo software, e le attrezzature per la sicurezza;
 - iii. interventi per adeguamenti impiantistici finalizzati alla messa a norma, al contenimento e alla riqualificazione energetica;
 - iv. acquisto di beni e attrezzature strumentali, strettamente pertinenti alla specifica attività esercitata;
3. Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro storico, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Siena.

4. Il Comune darà adeguata pubblicità dell'elenco dei beneficiari attraverso gli strumenti preposti.

Articolo 19 – Incentivi economici una tantum

1. E' concesso un contributo una tantum a fondo perduto previa partecipazione ad apposito bando da pubblicarsi da parte della Direzione Commercio e Statistica entro 90 giorni l'approvazione del bilancio di previsione per l'apertura di nuove attività di artigianato artistico, compatibili con la destinazione urbanistica, nelle seguenti lavorazioni:
 - a. abbigliamento su misura;
 - b. cuoio pelletteria e tappezzeria;
 - c. decorazioni;
 - d. fotografia, riproduzione disegni e pittura;
 - e. lavorazione del legno;
 - f. lavorazione di metalli comuni, pregiati e di pietre preziose;
 - g. fabbricazione di strumenti musicali;
 - h. lavorazione del vetro e della ceramica;
 - i. lavorazione della carta;
2. Il contributo di cui al comma precedente è aumentato del 50% qualora siano espressamente previste lavorazioni relative ai costumi del Palio: manutenzione delle monture e accessori, riparazione e pittura di bandiere, costruzione di tamburi, scarpe, bandoliere e oggetti in pelle e cuoio, manutenzione e realizzazione armi e armature nonché per fabbricazione di strumenti musicali.
3. Il suddetto contributo è aumentato di un ulteriore 50% qualora il titolare dell'impresa artigiana richiedente il contributo sia di età inferiore ai trentacinque anni.
4. La concessione del contributo di cui al punto precedente è concessa al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 nonché di tutte le seguenti:
 - a. il proprietario del fondo sottoscrive un contratto di locazione commerciale ex lege con una durata minima di 6 anni e rinnovo automatico di ulteriori 6 anni.
 - b. il titolare dell'attività si impegna a non cedere l'attività per almeno cinque (5) anni. In caso di cessazione anticipata dell'attività, il contributo è revocato in modo proporzionale al periodo di attività svolta.
5. Il contributo può essere richiesto con l'apposita modulistica on line al compiersi del sesto mese di attività.
6. In caso di chiusura anticipata, il contributo è revocato in modo proporzionale al periodo di attività svolta.

Articolo 20 – Incentivazione per la riconsegna delle licenze "ex cartolinali"

1. Fino al 31.12.2030 è compatibile con le esigenze di tutela l'apertura di attività di commercio di souvenir nel caso la stessa segua la riconsegna volontaria del titolo abilitativo per il commercio in posteggi fuori mercato collocati nel Campo e in Piazza Duomo ("ex cartolinali").
2. Fino al 31.12.2030 e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, il contributo nella sua quantificazione massima, ovvero con le maggiorazioni di cui all'art. 19, c. 2 e c. 3, è concesso anche per la riconsegna volontaria dei titoli abilitativi per il commercio in posteggi fuori mercato collocati nel Campo e in Piazza Duomo ("ex cartolinali").

Articolo 21 – Cumulabilità con altre agevolazioni

1. Le agevolazioni descritte al Titolo IV sono cumulabili tra loro nonché con quelle disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche a condizione che queste ultime non riguardino o non siano espressamente riferibili allo specifico oggetto della medesima iniziativa, avviamento di una nuova attività o di nuova unità locale in centro storico, per la quale vengono concesse con il presente Regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono concessi, in regime de minimis, ai sensi del regolamento n. 2831/2023 del 13.12.2023 (GUUE serie L del 15.12.2023).

Articolo 22 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. Le modalità di concessione delle agevolazioni e la loro quantificazione sono determinate con apposito atto dell'amministrazione comunale.
2. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata alla Direzione Commercio e Statistica, utilizzando gli appositi canali telematici pubblicati sul sito istituzionale. Le istanze sono sempre accompagnate da *business plan* che descriva il progetto imprenditoriale.
3. La Direzione Commercio e Statistica sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica anche con il supporto di altri uffici comunali e verifica la regolarità della richiesta.
4. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, la Direzione Commercio e Statistica procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei cinque anni previsti.
5. I bandi per l'assegnazione dei contributi possono definire coefficienti premianti nel caso il richiedente attesti:
 - a. conoscenza della lingua italiana a livello almeno pari all'A2 certificato;
 - b. frequenza di corsi di formazione specifici, mirati a fornire gli strumenti necessari per valorizzare i prodotti locali e la conoscenza del patrimonio artistico, storico-culturale e commerciale della città;
 - c. di essere in possesso di certificazioni che attestino la conformità delle competenze a norme tecniche e/o altri documenti e regolamenti.

Articolo 23 – Revoche

1. Oltre che per il mancato rispetto delle condizioni indicate agli articoli precedenti, le agevolazioni e i contributi possono essere revocati dal Comune nel caso in cui il beneficiario violi gravemente le normative in materia di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e non applichi i CCNL di settore siglati dalle organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative, così come accertato dagli organi di vigilanza competenti.
2. Il Comune di Siena procede alla revoca delle agevolazioni previo accertamento delle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai benefici, entro cinque anni dall'erogazione degli stessi. Prima di procedere alla revoca, il Comune contesta formalmente l'addebito al soggetto beneficiario, consentendo allo stesso di presentare le proprie controdeduzioni nei termini di legge.
3. La revoca ha effetto immediato e attiva il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.
4. L'impresa destinataria del provvedimento di revoca è esclusa dalla partecipazione ai successivi bandi per l'erogazione di

contributi comunali per un periodo di cinque anni.

5. La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di cinque anni, può essere consentita solo nei settori individuati all'articolo 15.

6. Non sono causa di revoca le trasformazioni societarie che assicurano la continuità aziendale.

Articolo 24 – Norma finanziaria

1. La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune o loro variazioni.

2. Tutti i contributi previsti nel Regolamento sono concessi fino a concorrenza delle risorse stanziare.

TITOLO V

Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici

Articolo 25 – Valorizzazione attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici

1. Il Comune di Siena riconosce e valorizza le attività commerciali, le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche attraverso l'istituzione di appositi albi, favorendo la conservazione degli immobili e degli arredi delle sedi delle attività nonché il mantenimento delle peculiari produzioni svolte.

Articolo 26 – Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici

1. Il Comune di Siena costituisce gli albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati.

2. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti da almeno trenta anni ad albi ed elenchi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente comma.

3. Il Comune di Siena costituisce gli albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici tradizionali, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno trenta anni, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati.

Articolo 27 – Attività storiche di eccellenza

1. Sono definite «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che:

a. abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati

periodi di interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;

b. siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell'attività storica e con il mantenimento della qualità e dell'eccellenza ovvero dal soggetto subentrante ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs 27 dicembre 2024, n. 219 che assicuri il mantenimento delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4 dello stesso decreto;

c. siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;

d. abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;

e. le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali;

f. siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti;

2. Alle attività di cui al comma 1, disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, D.Lgs 27 dicembre 2024, n. 219, è dedicata una specifica sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 6.

Articolo 28 – Normativa regionale

1. La Regione Toscana può ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di storicità ed eccellenza delle attività di cui ai precedenti articoli.

Articolo 29 – Procedura per l'iscrizione negli albi

1. I titolari degli esercizi interessati possono fare istanza alla Direzione Commercio e Statistica di iscrizione negli albi appositamente costituiti dal Comune.

2. Il responsabile del procedimento, salvo eventuale interruzione dei tempi per la sua conclusione, provvede a dare formale comunicazione agli interessati in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta entro un mese dalla presentazione della domanda.

3. La domanda può essere presentata in qualunque momento dell'anno.

Articolo 30 – Attività per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche

1. Il Comune di Siena dà adeguata informazione nel sito internet dell'Ente delle attività iscritte nei propri Albi e attua azioni che a vario titolo possano tutelare, valorizzare e conservare le botteghe storiche. A titolo non esaustivo può:

a. progettare e realizzare attività di comunicazione e promozione;

b. promuovere indagini, studi e ricerche per migliorare la conoscenza del settore;

c. costituire tavoli di lavoro tra soggetti pubblici e privati per coordinare attività e progetti finalizzati;

d. facilitare attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni;

e. indire bandi specifici a supporto del settore;

f. svolgere attività dirette in favore delle botteghe storiche sulla base della normativa vigente.

TITOLO VI

Sanzioni, provvedimenti e disposizioni finali

Art. 31 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicabilità di tutte le sanzioni richiamate da norme di legge, si confermano le previsioni sanzionatorie espressamente individuate con deliberazione G.C. n. 356/2020 e si trascrive il testo indicando per ciascuna violazione i riferimenti corretti agli articoli così come risultanti dal presente regolamento:

a. al consumo immediato sul posto effettuato dagli esercizi di cui ai punti .ii, .iii e .iv dell'art. 3 lett. o) del Regolamento, utilizzando sedute senza presenza di servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti – si applica la sanzione di €500;

b. al consumo immediato sul posto effettuato occupando una superficie superiore al 40% dell'area di produzione destinata alla vendita, o del locale destinato alla vendita -se separato dalla produzione-(per le attività di cui ai punti .ii, .iii, .iv dell'art. 3 lett. o) del Regolamento) si applica la sanzione di €500;

c. al consumo immediato sul posto effettuato utilizzando delle sedute abbinate per altezza ai piani di appoggio, si applica la sanzione di €250;

d. alla vendita di merci effettuata in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 lett. j, previste per la Zona1 e richiamate per la zona 1Bis all'art. 4 comma 2, nonché alla vendita di merci effettuata in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5 lett. g per la zona 2 - si applica la sanzione di €300;

e. alle attività di somministrazione o del settore alimentare comunque denominate (esercizi di vicinato, imprese di panificazione, imprenditori agricoli, imprese artigiane) delle zone 1 e 1Bis, che effettuano la vendita accessoria di prodotti idonei ad essere immediatamente consumati, (quali a titolo esemplificativo yogurt, pizza al taglio, gelati, crepes, frittture, panini, piadine, kebab, sushi etc.), pubblicizzando gli stessi in maniera percepibile dall'esterno con vetrina, insegna o altro mezzo pubblicitario, si applica la sanzione di €100;

f. alle attività di somministrazione o del settore alimentare comunque denominate (esercizi di vicinato, imprese di panificazione, imprenditori agricoli, imprese artigiane) delle zone 1 e 1Bis, che effettuano la vendita accessoria di prodotti idonei ad essere immediatamente consumati (quali a titolo esemplificativo yogurt, pizza al taglio, gelati, crepes, frittture, panini, piadine, kebab, sushi etc.), occupando con gli stessi una superficie superiore al 10% del totale del banco vendita, si applica la sanzione di €100;

g. alle attività commerciali/artigianali del settore alimentare di cui all'art. 3 lett. c del Regolamento che cambiano il prodotto venduto rispetto a quello previsto nella Scia/Autorizzazione, con altro di cui all'art. 3 lett. c del Regolamento, si applica la sanzione di €100;

h. alle attività commerciali/artigianali del settore alimentare di cui all'art. 3 lett. c del Regolamento che aggiungono prodotti ulteriori, ricompresi tra quelli elencati nell'art. 3 lett. c del Regolamento, al prodotto previsto nella Scia/Autorizzazione, si applica la sanzione di €100.

Art. 32 – Clausola generale di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:

a. è modificato il "Regolamento contenente disposizioni di salvaguardia per le aree di particolare interesse del territorio comunale – Zone 1/1Bis/2/2 Bis/3" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 28/09/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/02/2024;

b. le previsioni sanzionatorie individuate con deliberazione G.C. n. 356/2020 restano valide e sono applicate alle

medesime fattispecie così come rubricate nel presente regolamento;

c. per Il primo anno di entrata in vigore del Regolamento si applicano le disposizioni sugli incentivi compatibilmente con i tempi e le risorse disponibili.

Art. 33 – Norma finale

1. L'Amministrazione con cadenza annuale verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Siena.

ALLEGATO A

ZONA 1

COD. VIA	TOPONIMO	ZONA	
90	VIA CECCO ANGIOLIERI	1	<i>per intero</i>
120	VIA DELL'ARCO MALAVOLTI	1	<i>per intero</i>
190	BANCHI DI SOPRA	1	<i>per intero</i>
200	BANCHI DI SOTTO	1	<i>per intero</i>
250	COSTARELLA DEI BARBIERI	1	<i>per intero</i>
270	VICOLO DEL BARGELLO	1	<i>per intero</i>
310	VICOLO BEATO PIER PETTINAIO	1	<i>per intero</i>
340	VIA DI BECCHERIA	1	<i>per intero</i>
460	PIAZZETTA LUIGI BONELLI	1	<i>per intero</i>
490	VICOLO DEI BORSELLAI	1	<i>per intero</i>
550	VIA DI CALZOLERIA	1	<i>per intero</i>
580	VIA DELLE CAMPANE	1	<i>per intero</i>
610	IL CAMPO	1	<i>per intero</i>
640	VIA DEL CAPITANO	1	<i>per intero</i>
670	CASATO DI SOTTO	1	<i>da 1 a 29 e da 2 a 46</i>
730	VICOLO DEL CASTELLARE	1	<i>per intero</i>
770	VIA DEL CASTORO	1	<i>per intero</i>
790	VIA DEL CAVALLERIZZO	1	<i>per intero</i>
800	VIA DEL CAVALLETTO	1	<i>per intero</i>
920	VIA DI CITTA'	1	<i>per intero</i>
1010	VICOLO DEL COLTELLINAIO	1	<i>per intero</i>
1180	VIA DI DIACCETO	1	<i>per intero</i>
1260	VIA DELLE DONZELLE	1	<i>per intero</i>
1290	PIAZZA DEL DUOMO	1	<i>per intero</i>
1300	VIA GIOVANNI DUPRE'	1	<i>da 2 a 18 nessun dispari</i>
1510	VIA DI FONTEBRANDA	1	<i>da 1 a 27 e da 2 a 30</i>
1710	VIA DEI FUSARI	1	<i>per intero</i>
1880	PIAZZA ANTONIO GRAMSCI	1	<i>per intero</i>
1940	PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA	1	<i>per intero</i>
1950	COSTA DELL'INCROCIATA	1	<i>per intero</i>
1960	PIAZZA DELL'INDIPENDENZA	1	<i>per intero</i>
2140	LOGGE DEL PAPA	1	<i>per intero</i>
2310	VIA MALAVOLTI	1	<i>per intero</i>
2320	VIA DEI MALCONTENTI	1	<i>per intero</i>
2530	PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	1	<i>per intero</i>
2600	PIAZZA DEL MERCATO	1	<i>per intero</i>
2610	VIA DEL MERCATO	1	<i>per intero</i>

2710	VIA DI MONNA AGNESE	1	<i>per intero</i>
2740	VIA DEI MONTANINI	1	<i>per intero</i>
5147	PIAZZETTA SABATINO MORI	1	<i>per intero</i>
2860	VIA DEL MORO	1	<i>da 1 a 13 e da 2 a 14</i>
3040	VICOLO DELLA PALLA A CORDA	1	<i>per intero</i>
3110	VIA DEL PARADISO	1	<i>per intero</i>
3160	VIA DEI PELLEGRINI	1	<i>per intero</i>
3250	PASSAGGIO DI PESCHERIA	1	<i>per intero</i>
3320	VIA GIUSEPPE PIANIGIANI	1	<i>per intero</i>
3450	VIA DEL POGGIO	1	<i>per intero</i>
3460	VICOLO DEI POLLAIOLI	1	<i>per intero</i>
3470	VIA DEI PONTANI	1	<i>per intero</i>
3480	VIA DEL PORRIONE	1	<i>da 1 a 35 e da 2 a 44</i>
3500	PIAZZA DI POSTIERLA	1	<i>per intero</i>
3620	VIA DEL REFE NERO	1	<i>per intero</i>
3680	VIA RINALDINI	1	<i>per intero</i>
3690	VICOLO RINUCCINI	1	<i>per intero</i>
3720	VICOLO DELLA ROSA	1	<i>per intero</i>
3740	VIA DEI ROSSI	1	<i>da 1 a 55 e da 2 a 48</i>
3760	VICOLO DI RUSTICHETTO	1	<i>per intero</i>
3790	VIA DI SALICOTTO	1	<i>da 1 a 51 e da 2 a 48</i>
3810	PIAZZA SALIMBENI	1	<i>per intero</i>
3930	PIAZZA DI SAN GIOVANNI	1	<i>per intero</i>
3990	VICOLO DI SAN PAOLO	1	<i>per intero</i>
4010	VICOLO DI SAN PIETRO	1	<i>per intero</i>
4050	VIA DI SAN VIGILIO	1	<i>da 1 a 21 nessun pari</i>
4170	VIA DELLA SAPIENZA	1	<i>per intero</i>
4210	VIA DEL SASSO SAN BERNARDINO	1	<i>per intero</i>
4290	VICOLO DELLE SCOTTE	1	<i>per intero</i>
4500	VIA DELLE TERME	1	<i>per intero</i>
4510	VIA DEI TERMINI	1	<i>per intero</i>
4550	PIAZZA TOLOMEI	1	<i>per intero</i>
4600	VICOLO DELLA TORRE	1	<i>per intero</i>
4640	VIA FEDERIGO TOZZI	1	<i>per intero</i>
4920	VICOLO AL VENTO	1	<i>per intero</i>
5050	VICOLO DEL VISCIONE	1	<i>per intero</i>

ALLEGATO A

ZONA 1 BIS

COD. VIA	TOPONIMO	ZONA	
560	VIA CAMOLLIA	1 BIS	<i>per intero</i>
3070	VIA DI PANTANETO	1 BIS	<i>per intero</i>
3740	VIA DEI ROSSI	1 BIS	<i>da 57 a 127 e da 50 a 108</i>
4000	VIA DI SAN PIETRO	1 BIS	<i>per intero</i>

ALLEGATO A

ZONA 2

COD. VIA	TOPONIMO	ZONA	
10	PIAZZA DELL'ABBADIA	2	<i>per intero</i>
20	VIA DELL'ABBADIA	2	<i>per intero</i>
110	VIA DEGLI ARCHI	2	<i>per intero</i>
220	VIA SALLUSTIO BANDINI	2	<i>per intero</i>
240	VIA DEI BARONCELLI	2	<i>per intero</i>
245	PIAZZETTA BARBICONE	2	<i>per intero</i>
255	PIAZZA F. BARGAGLI PETRUCCI	2	<i>per intero</i>
280	VIA ETTORE BASTIANINI	2	<i>per intero</i>
470	VICOLO DI BORGO FRANCO	2	<i>per intero</i>
515	VIALE LUIGI CADORNA	2	<i>per intero</i>
570	VICOLO DEL CAMPACCIO	2	<i>per intero</i>
600	VIA CAMPANSI	2	<i>per intero</i>
620	VIA DEL CAMPOREGIO	2	<i>per intero</i>
630	VIA DELLE CANTINE	2	<i>per intero</i>
660	CASATO DI SOPRA	2	<i>per intero</i>
670	CASATO DI SOTTO	2	<i>da 31 a 59 e da 48 a 88</i>
750	VIA DI CASTELVECCHIO	2	<i>per intero</i>
760	VICOLO DI CASTELVECCHIO	2	<i>per intero</i>
830	VIA DELLE CERCHIA	2	<i>per intero</i>
900	PIAZZA GUIDO CHIGI SARACINI	2	<i>per intero</i>
940	VICOLO DI CODA	2	<i>per intero</i>
1020	VIA DEL COMUNE	2	<i>per intero</i>
1030	PIAZZA DEL CONTE	2	<i>per intero</i>
1050	VICOLO DEL CONTINO	2	<i>per intero</i>
1060	VICOLO DEL CONTRADINO	2	<i>per intero</i>
1090	VICOLO DEL COSTACCINO	2	<i>per intero</i>
1110	VIA DEL COSTONE	2	<i>per intero</i>
1140	VIALE CURTATONE	2	<i>per intero</i>
1190	VIA DELLA DIANA	2	<i>per intero</i>
1200	VIALE ARMANDO DIAZ	2	<i>solo civico 16</i>
1280	PIAZZETTA DELLE DUE PORTE	2	<i>per intero</i>
1300	VIA GIOVANNI DUPRE'	2	<i>da 1 a 111 e da 20 a 132</i>
1340	PIAZZETTA EZIO FELICI	2	<i>per intero</i>
1380	VIA DI FIERA NUOVA	2	<i>per intero</i>
1390	VIA DI FIERA VECCHIA	2	<i>per intero</i>
1400	VICOLO DI FINIMONDO	2	<i>per intero</i>
1460	VIA DI FOLLONICA	2	<i>per intero</i>
1470	VIA DI FONTANELLA	2	<i>per intero</i>

1480	VIA DELLA FONTE	2	<i>per intero</i>
1490	VICOLO DELLA FONTE	2	<i>per intero</i>
1510	VIA DI FONTEBRANDA	2	<i>da 29 a 95 e da 32 a 72</i>
1520	VIA DI FONTEGIUSTA	2	<i>per intero</i>
1530	VIA DI FONTENUOVA	2	<i>per intero</i>
1550	VICOLO DEL FONTINO	2	<i>per intero</i>
1560	VICOLO DEL FORCONE	2	<i>per intero</i>
1590	VICOLO DELLA FORTUNA	2	<i>per intero</i>
1600	VIA DEL FOSSO	2	<i>per intero</i>
1610	VIA DEL FOSSO DI SANT'ANSANO	2	<i>per intero</i>
1655	PIAZZETTA ARTEMIO FRANCHI	2	<i>per intero</i>
1660	VIA RINALDO FRANCI	2	<i>per intero</i>
1670	VIA FRANCIOSA	2	<i>per intero</i>
1750	VIA DEI GAZZANI	2	<i>per intero</i>
1770	VIA DELLA GALLUZZA	2	<i>per intero</i>
1780	VIA GARIBALDI	2	<i>per intero</i>
1800	VIA DEL GIGLIO	2	<i>per intero</i>
1835	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA	2	<i>per intero</i>
1890	PIAZZETTA VIRGILIO GRASSI	2	<i>per intero</i>
2020	COSTA LARGA	2	<i>per intero</i>
2050	VICOLO DEL LAVATOIO	2	<i>per intero</i>
2130	LA LIZZA	2	<i>per intero</i>
2150	VIA DELLE LOMBARDE	2	<i>per intero</i>
2210	VIA LUCHERINI	2	<i>per intero</i>
2230	VICOLO DEL LUPARELLO	2	<i>per intero</i>
2240	VIALE CESARE MACCARI	2	<i>per intero</i>
2250	VICOLO DELLA MACINA	2	<i>per intero</i>
2270	VICOLO DEI MAGALOTTI	2	<i>per intero</i>
2290	VICOLO DELLA MAGIONE	2	<i>per intero</i>
2340	VICOLO DI MALIZIA	2	<i>per intero</i>
2350	VIA MALTA	2	<i>per intero</i>
2390	VICOLO DELLA MANNA	2	<i>per intero</i>
2410	PIANO DEI MANTELLINI	2	<i>per intero</i>
2420	PIAZZA MANZONI	2	<i>per intero</i>
2440	VIALE GUGLIELMO MARCONI	2	<i>per intero</i>
2490	VIA PAOLO MASCAGNI	2	<i>per intero</i>
2550	VIA PIER ANDREA MATTIOLI	2	<i>per intero</i>
2630	VIA DI MEZZO	2	<i>per intero</i>
2650	VIALE DEI MILLE	2	<i>per intero</i>
2700	VICOLO DEI MONELLI	2	<i>per intero</i>
2860	VIA DEL MORO	2	<i>da 15 a 21 e da 16 a 20</i>
2900	VIA DEL NUOVO ASILO	2	<i>per intero</i>

2920	VIA DELL'OLIVIERA	2	<i>per intero</i>
2930	VICOLO DEGLI ORBACHI	2	<i>per intero</i>
2940	VICOLO DEGLI OREFICI	2	<i>per intero</i>
2960	VICOLO DELL'ORO	2	<i>per intero</i>
2970	VIA DEGLI ORTI	2	<i>per intero</i>
2990	PIAZZA DI OVILE	2	<i>per intero</i>
3010	VIA PAGLIARESI	2	<i>per intero</i>
3015	PIAZZA DELLA PAGLIETTA	2	<i>per intero</i>
3080	COSTA DEI PAPARONI	2	<i>per intero</i>
3090	VIA PAPARONI	2	<i>per intero</i>
5146	PIAZZETTA ARRIGO PECCHIOLI	2	<i>per intero</i>
3170	VIA TOMMASO PENDOLA	2	<i>per intero</i>
3190	VIA DEI PERCENNESI	2	<i>per intero</i>
3310	VIA DEL PIAN D'OVILE	2	<i>per intero</i>
3370	VICOLO DELLE PIETRE	2	<i>per intero</i>
3400	CHIASSINO DEL PIGNATTELLO	2	<i>per intero</i>
3410	VIA DEL PIGNATTELLO	2	<i>per intero</i>
3430	VIA DEI PISPINI	2	<i>per intero</i>
3440	VIA DEI PITTORI	2	<i>per intero</i>
3480	VIA DEL PORRIONE	2	<i>da 37 a 91 e da 46 a 114</i>
3490	VIA DI PORTA GIUSTIZIA	2	<i>per intero</i>
3510	VICOLO DEL POZZO	2	<i>per intero</i>
3530	VICOLO DI PROVENZANO	2	<i>per intero</i>
3575	VICOLO DI PULCETINO	2	<i>per intero</i>
3610	STRADA DEL RASTRELLO	2	<i>per intero</i>
3630	VIA DEL REFUGIO	2	<i>per intero</i>
3660	VIA DEL RIALTO	2	<i>per intero</i>
3700	VIA ROMA	2	<i>per intero</i>
3710	VIA DEL ROMITORIO	2	<i>per intero</i>
3780	PIAZZA DEL SALE	2	<i>per intero</i>
3790	VIA DI SALICOTTO	2	<i>da 50 a 134 e da 67 a 151</i>
3820	VICOLO DEL SALTARELLO	2	<i>per intero</i>
3830	PIAZZA PROVENZANO SALVANI	2	<i>per intero</i>
3840	VIA PROVENZANO SALVANI	2	<i>per intero</i>
3850	VICOLO DEL SAMBUCO	2	<i>per intero</i>
3860	SAMORECI	2	<i>per intero</i>
3900	VICOLO DI SAN CLEMENTE	2	<i>per intero</i>
3910	PIAZZA SAN DOMENICO	2	<i>per intero</i>
3920	PIAZZA DI SAN FRANCESCO	2	<i>per intero</i>
3940	VIA DI SAN GIROLAMO	2	<i>per intero</i>
3950	VICOLO DI SAN GIROLAMO	2	<i>per intero</i>
3960	VIA DI SAN MARCO	2	<i>per intero</i>

3970	VIA DI SAN MARTINO	2	<i>per intero</i>
4020	VIA DI SAN PIETRO OVILE	2	<i>per intero</i>
4030	VIA DI SAN QUIRICO	2	<i>per intero</i>
4040	VICOLO DI SAN SALVADORE	2	<i>per intero</i>
4050	VIA DI SAN VIGILIO	2	<i>Da 2 a 6 e da 23 a 29</i>
4080	VIA SANTA CATERINA	2	<i>per intero</i>
4090	VIA SANT'AGATA	2	<i>per intero</i>
4100	PRATO DI SANT'AGOSTINO	2	<i>per intero</i>
4110	COSTA DI SANT'ANTONIO	2	<i>per intero</i>
4130	VIA DI SANTA CHIARA	2	<i>per intero</i>
4190	VIA TITO SARROCCHI	2	<i>per intero</i>
4200	VICOLO DEL SASSO	2	<i>per intero</i>
4240	VICOLO DELLE SCALELLE	2	<i>per intero</i>
4300	PIAZZETTA DELLA SELVA	2	<i>per intero</i>
4310	VIA DEI SERVI	2	<i>per intero</i>
4355	VIA DI SINITRAIA	2	<i>per intero</i>
4370	VIA DEL SOLE	2	<i>per intero</i>
4390	VIA DELLE SPERANDIE	2	<i>per intero</i>
4400	VICOLO DELLO SPORTELLO	2	<i>per intero</i>
4410	VIALE DELLO STADIO	2	<i>per intero</i>
4420	VIA DI STALLOREGGI	2	<i>per intero</i>
4440	VICOLO DELLA STUFA	2	<i>per intero</i>
4450	VIA DELLA STUFA SECCA	2	<i>per intero</i>
4470	VICOLO DELLA TARTUCA	2	<i>per intero</i>
4530	VICOLO DEL TIRATOIO	2	<i>per intero</i>
4590	VICOLO DI TONE	2	<i>per intero</i>
4650	VICOLO DEL TRAPASSO	2	<i>per intero</i>
4740	VICOLO DEGLI UGURGERI	2	<i>per intero</i>
4760	VIA DEGLI UMILIATI	2	<i>per intero</i>
4780	VIA DI VALDIMONTONE	2	<i>per intero</i>
4800	VIA DI VALLEPIATTA	2	<i>per intero</i>
4810	VICOLO DI VALLEPIATTA	2	<i>per intero</i>
4820	VIA DI VALLEROZZI	2	<i>per intero</i>
4830	VICOLO DEL VANNELLO	2	<i>per intero</i>
4900	VIALE XXV APRILE	2	<i>per intero</i>
4930	VICOLO VERCHIONE	2	<i>per intero</i>
4950	VIA DELLE VERGINI	2	<i>per intero</i>
5030	VICOLO DELLA VIOLA	2	<i>per intero</i>
5137	PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA	2	<i>per intero</i>
5138	PIAZZETTA MARIO CIONI	2	<i>per intero</i>
5139	PIAZZA SANTO SPIRITO	2	<i>per intero</i>
5140	PIAZZETTA SILVIO GIGLI	2	<i>per intero</i>

ALLEGATO A

ZONA 2 BIS

COD. VIA	TOPONIMO	ZONA	
518	PIAZZA CADUTI FORZE DELL'ORDINE	2 Bis	<i>per intero</i>
2090	PIAZZA DELLA LIBERTA'	2 Bis	<i>per intero</i>
4860	VIALE DELLA VECCHIA	2	<i>per intero</i>